



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 293 DEL 27/06/2023

Proposta n. 324 del 20/06/2023

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. SERVIZI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione assicurativa sinistri – Corte d'Appello di Cagliari – Ricorso avverso la sentenza n. 876/2020 del Tribunale di Cagliari – Compagnia Assicurativa City Insurance SA – Sinistro n. CGL/13/92 – R.G. 205/2020 – Sentenza n. 197/2023 del 31 maggio 2023 – Liquidazione Avv. Carlo Caboni

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'estensore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile del procedimento		

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria*” e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 “*Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore*”, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall’art. 34 della L.R. 17/2021, “*per l’espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell’Ares*”;

PRESO ATTO dell’organizzazione aziendale provvisoria dell’ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE in data 23 ottobre 2004 era stato notificato alla ex ASL n. 8 di Cagliari l’atto di citazione promosso dai sig.ri *Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...], Omissis [...]*, in qualità di eredi del sig. *Omissis [...]*, R.G. 9247/2014, tendente ad ottenere il risarcimento dei danni a seguito del decesso del proprio congiunto, avvenuto in data 20 maggio 2013, presso il reparto di *Omissis [...]* del P.O. SS. Trinità di Cagliari;

ATTESO CHE la ex ASL di Cagliari aveva trasmesso, in data 13 maggio 2014, gli atti al Broker e che il sinistro era stato preso in carico dalla Compagnia Assicurativa City Insurance, in forza del contratto di polizza RCT/O n. 21466, che lo aveva rubricato con il n. CGL/13/92;

VISTA la deliberazione dell'allora Commissario straordinario della ex ASL n. 8 di Cagliari n. 29 del 14 gennaio 2015 con cui, su indicazione della compagnia assicurativa, dava mandato all'Avv. Roberto Delogu, del Foro di Cagliari, per la tutela e la rappresentanza in giudizio dell'Azienda Sanitaria;

DATO ATTO CHE con sentenza n. 876/2020 del 16 aprile 2020 il Tribunale di Cagliari condannava la Azienda per la Tutela della Salute della Sardegna (già Asl di Cagliari) al risarcimento dei danni, come di seguito specificato:

- Nella misura di 220.630,14 euro, oltre interessi dalla data della presente decisione e fino al saldo, in favore di *Omissis [...]*;
- Nella misura – per ciascuno – di 193.051,37 euro, oltre interessi dalla data della presente decisione e fino al saldo, in favore di *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*;
- Nella misura di 55.157,53 euro, oltre interessi dalla data della presente decisione e fino al saldo, in favore di *Omissis [...]*;

CHE condannava, altresì, l'Azienda alla rifusione delle spese di lite in favore degli attori, che liquida in complessivi euro 30.000,00 per compensi professionali, oltre 1.713,00 per spese esenti, spese generali e accessori di legge; poneva, inoltre, a carico dell'Azienda le spese della consulenza tecnica, come già liquidate dal Giudice in corso di causa;

CONSIDERATO CHE, con mail del 27 maggio 2020, la Omnia Service srl, in qualità di loss adjuster della City Insurance, aveva comunicato l'intenzione della compagnia di proporre appello avverso detta sentenza, indicando quale legale di fiducia l'Avvocato Carlo Caboni, specificando che, ai sensi dell'art. 12 della polizza in essere gli oneri economici relativi alle spese legali afferenti la causa *de quo*, verranno sostenuti dall'Assicuratore ai termini di polizza stessa;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 363 del 9 giugno 2020 con cui l'ATS Sardegna sanciva di proporre appello avverso la sentenza n. 876/2020 del 16 aprile 2020 del Tribunale di Cagliari e conferiva incarico all'Avv. Carlo Caboni, designato dalla compagnia assicurativa;

DATO ATTO CHE con sentenza n. 197/2023 del 31 maggio 2023 (R.G. n. 205/2020), la Corte d'Appello di Cagliari rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata; condanna la Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'A.T.S. Sardegna, in favore di *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, delle spese del presente giudizio, che liquida in euro 8.470,00 complessive, per compensi di avvocato, oltre spese generali ed accessori di legge; dichiara, inoltre, che sussistono i presupposti previsti dall'art. 13 DPR 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012 per il pagamento, da parte della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'A.T.S. Sardegna dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato;

CONSIDERATO CHE in data 17 settembre 2021, il Consiglio dell'Autorità di Sorveglianza Finanziaria ha deciso di revocare l'autorizzazione di funzionamento della Società SAR CITY INSURANCE SA e di inoltrare l'istanza per aprire la procedura di fallimento, ai sensi

dell'art. 249 della Legge n. 85/2014 sulle procedure per prevenire l'insolvenza e sull'insolvenza, con le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il preavviso di fattura emesso dall'Avv. Carlo Caboni di euro 6.240,00, per le prestazioni rese nel giudizio promosso da *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, innanzi la Corte d'Appello di Cagliari avverso la sentenza n. 876/2020 del 16 aprile 2020 del Tribunale di Cagliari (R.G. n. 205/2020);

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocinii legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a euro 40.000,00;

CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

CHE rivestendo l'ATS Sardegna qualifica di sostituto d'imposta, all'atto del pagamento dovrà effettuare la ritenuta di legge (art. 25 D.P.R. n. 600/1973; c.m. Finanze n. 203/E/1994);

CONSTATATO CHE il professionista ha dichiarato di essere in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, Legge 190/2014, così come modificato dalla Legge 208/2015 e dalla Legge 145/2018 e, pertanto, non è dovuta l'IVA e non deve essere applicata la ritenuta d'acconto sulle prestazioni offerte;

DATO ATTO CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore all'Avv. Carlo Caboni, con studio legale in Via Scano n. 27 a Cagliari, per le prestazioni rese nel giudizio promosso da *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]*, *Omissis [...]* e *Omissis [...]*, innanzi la Corte d'Appello di Cagliari avverso la sentenza n. 876/2020 del 16 aprile 2020 del Tribunale di Cagliari (R.G. n. 205/2020), salvo rivalsa nei confronti della compagnia;
2. **DI IMPUTARE** la somma sul Bilancio d'esercizio 2023 della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dell'ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DSTAFFAL	1	A802020701 Altre sopravvenienze passive	DA00040108	6.240,00

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC SERVIZI LEGALI
Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 27/06/2023 al 12/07/2023

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
